

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 29 dicembre 1978

che autorizza la Repubblica francese a limitare la commercializzazione delle sementi di alcune varietà di specie di piante agricole

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(79/94/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la direttiva 70/457/CEE del Consiglio, del 29 settembre 1970, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 78/55/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1977⁽²⁾, in particolare l'articolo 15, paragrafi 2 e 3, come pure il paragrafo 7,

vista la domanda presentata dalla Repubblica francese, considerando che ai sensi dell'articolo 15, paragrafo 1, della predetta direttiva, le sementi o i materiali di moltiplicazione che appartengono alle varietà di specie di piante agricole, che sono state ammesse ufficialmente nel corso del 1976 in almeno uno degli Stati membri e soddisfano alle condizioni contemplate in questa stessa direttiva, non soggiacciono, a decorrere dal 31 dicembre 1978, ad alcuna restrizione di commercializzazione nella Comunità per ciò che riguarda la varietà;

considerando tuttavia che l'articolo 15, paragrafo 2, della suddetta direttiva dispone che uno Stato membro che lo richiama possa essere autorizzato a vietare la commercializzazione delle sementi e dei materiali di moltiplicazione di alcune varietà;

considerando che la Repubblica francese ha sollecitato tale autorizzazione per un certo numero di varietà di diverse specie;

considerando che le varietà di cui trattasi di mais hanno un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700; che è noto che le varietà di mais di un indice FAO di classe di maturità uguale o superiore a 700 non sono ancora attualmente idonee ad essere coltivate nella Repubblica francese (articolo 15, paragrafo 3, lettera c), secondo caso, della succitata direttiva);

considerando che la maggior parte delle altre varietà elencate nella presente decisione erano state sottoposte in Francia ad esami ufficiali in coltura; che i risultati di questi esami avevano condotto, nella Repubblica francese, alla constatazione che esse non vi erano distinte, sufficientemente omogenee o che esse vi possiedono un valore agronomico o di utilizzazione

inferiore ad altre varietà paragonabili ammesse in Francia;

considerando che per le varietà Kiruna (orzo polistico) e Timmo (frumento tenero) si può constatare, sulla base dei rapporti relativi ai risultati di esami, che in Francia esse non sono, secondo le norme nazionali che regolano l'ammissione delle varietà nella Repubblica francese e applicabili nell'ambito delle disposizioni comunitarie in vigore, sufficientemente omogenee per quanto riguarda un certo numero di caratteri (articolo 15, paragrafo 3, lettera a), terzo caso, della direttiva summenzionata);

considerando che è quindi necessario accogliere interamente la richiesta della Repubblica francese per l'insieme di dette varietà;

considerando che per gli altri casi, la richiesta è attualmente esaminata in maniera esauriente dalla Commissione; che ciò riguarda anche le varietà di dactylis, di festuca arundinacea e di fledo, per le quali il termine predetto è stato prorogato fino al 31 dicembre 1978 con la decisione 76/688/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976⁽³⁾;

considerando che per le varietà Norton (dactylis), Astra, Gollum, Palna (trifoglio violetto) e Triumph (orzo distico), la Repubblica francese non ha ancora potuto, per dei motivi dei quali essa non è interamente responsabile, giustificare la sua richiesta;

considerando che sembra quindi opportuno prorogare, per quando riguarda la Repubblica francese, il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della suddetta direttiva per un periodo appropriato per permetterle di preparare gli elementi necessari per questa varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta);

considerando che è impossibile, prima dello scadere di detto termine, terminare l'esame delle varietà in causa di dactylis, di festuca arundinacea, di loglio perenne e di fledo;

considerando quindi normale di prolungare, per quanto riguarda la Repubblica francese, questo termine per un periodo appropriato al fine di permettere un esame completo della domanda per queste altre varietà (articolo 15, paragrafo 7, della direttiva suddetta);

(1) GU n. L 225 del 12. 10. 1970, pag. 1.

(2) GU n. L 16 del 20. 1. 1978, pag. 23.

(3) GU n. L 235 del 26. 8. 1976, pag. 24.

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato di gestione per le sementi e piante agricole, orticole e forestali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La Repubblica francese è autorizzata a vietare sull'intero territorio nazionale la commercializzazione di sementi delle varietà seguenti pubblicate nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole del 1979:

Cereali

1. *Hordeum polystichum* L.
Kiruna
2. *Triticum aestivum* L.
Timmo
3. *Zea mais* L.
Cargill 930
Dekalb XL 72 A
Dekalb XL 76
Dekalb XL 77
Dekalb XL 80
Euroso 6T 47
Harro
Iseo 72
Superstar PX 77

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 sarà revocata qualora si constati che le relative condizioni non sono più soddisfatte.

Articolo 3

La Repubblica francese comunica alla Commissione da quale data e secondo quali modalità è fatto uso dell'autorizzazione di cui all'articolo 1. La Commissione ne informa gli altri Stati membri.

Articolo 4

1. Il termine di cui all'articolo 15, paragrafo 1, della direttiva 70/457/CEE e, in parte, prorogato dalla decisione 76/688/CEE della Commissione, del 30 giugno 1976, fino al 31 dicembre 1978, è prorogato, per

quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1978 e fino al 31 dicembre 1980 per le seguenti varietà:

I. Piante foraggere

1. *Dactylis glomerata* L.
Norton
2. *Trifolium pratense* L.
Astra
Gollum
Palna

II. Cereali

- Hordeum distichum* L.
Triumph

2. Il termine di cui al paragrafo 1 è prorogato, per quanto riguarda la Repubblica francese, oltre il 31 dicembre 1978 e fino al 28 febbraio 1979 per le seguenti varietà:

Piante foraggere

1. *Dactylis glomerata* L.
Asla Roskilde
Bopa Pajbjerg
Dolcea
Ferdia
Hera Daehnfeldt
2. *Festuca arundinacea* L.
Rozelle
3. *Lolium multiflorum* Lam.
Mocca⁽¹⁾
Tur⁽¹⁾
4. *Phleum pratense* L.
Bounty
Champ
Glasnevin Gem

Articolo 5

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 29 dicembre 1978.

Per la Commissione

Finn GUNDELACH

Vicepresidente

⁽¹⁾ Purché destinate a fini foraggeri.